

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2071

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ASCIERTO

Disposizioni per la comunicazione e l'accertamento dei dati clinici dei soggetti potenzialmente affetti da malattie infettive, venuti a contatto con agenti e ufficiali di polizia giudiziaria

Presentata il 6 dicembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge prende spunto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (meglio conosciuta come la legge sulla *privacy*), che se, da un lato, ha avuto il grande merito di colmare un evidente vuoto normativo in materia di tutela del diritto alla riservatezza (diritto riconosciuto in modo precettivo anche a livello costituzionale), dall'altro ha purtroppo palesato qualche lacuna nel disciplinare il trattamento dei dati personali clinici e non da parte di soggetti che, per finalità istituzionali, si trovano quotidianamente a contatto con persone a forte rischio di malattie infettive.

È, infatti, noto a tutti (e ci si riferisce a episodi verificatisi frequentemente) come

sistematicamente gli appartenenti alle Forze dell'ordine, nell'effettuare un arresto, una perquisizione o nell'atto di impedire la commissione di reati vengono a stretto contatto con tossicodipendenti affetti da AIDS; o come personale medico e paramedico in adempimento del servizio (soprattutto di pronto soccorso) debba tempestivamente agire su soggetti a rischio.

A tale proposito la proposta di legge si ricollega, integrandone la generica ampiezza di intervento, all'articolo 20, comma 1, lettera *f*), della legge n. 675 del 1996, ove è espressamente previsto che la comunicazione ed il trattamento di dati personali sono consentiti senza l'obbliga-

toria notificazione alla Autorità garante qualora si debbano salvaguardare la vita e l'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo.

Accordando tale autorizzazione al personale delle Forze dell'ordine ed ai medici e paramedici, si realizzerebbe una concreta salvaguardia di beni di primaria

importanza quali la loro incolumità personale e la vita individuale.

Auspichiamo, quindi, come inizialmente detto, la più larga (se non addirittura unanime) condivisione della presente proposta di legge, espressione di una finalità sociale urgente e non più procrastinabile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Conoscenza dei dati clinici).

1. In deroga alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, di cui all'articolo 57 del codice di procedura penale, nonché i medici ed il personale sanitario hanno il diritto di conoscere i dati clinici relativi alle persone presumibilmente affette da malattie infettive, nell'ipotesi in cui siano stati sottoposti, per ragioni di ufficio o di servizio, ad un obiettivo rischio di contagio.

ART. 2.

(Obbligo di accertamento dei dati clinici).

1. Nel caso si verifichi l'ipotesi di cui all'articolo 1, i soggetti potenzialmente affetti da patologie contagiose sono obbligati a sottoporsi ai necessari accertamenti sanitari e non hanno la facoltà di rifiutare.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0019900